

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9



Mod. 9

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Roma, 29/09/08

Alle Regioni in indirizzo
(elenco allegato)

Alle Organizzazioni Nazionali di
Volontariato di Protezione Civile
(vedi elenco)

Prot. N.° DPC/VRE/62388
Risposta al Foglio del
N.°

Oggetto: Attuazione articolo 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81..

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. emanato in attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto una innovazione in tema di applicazione della suddetta disciplina, equiparando ai lavoratori "i volontari di cui alla legge quadro sul volontariato 1 agosto 1991 n.266" ed "i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile".

L'art. 3 del citato decreto, nello specifico, prevede che per i "servizi di protezione civile" e per "le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991. n.266". le disposizioni del decreto legislativo n.81/2008, sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n.400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'esame delle problematiche connesse all'attuazione della cennata normativa, lo scrivente Dipartimento ha richiesto al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di conoscere se nei confronti dei volontari dei servizi di Protezione civile o delle Organizzazioni di volontariato le disposizioni di cui al "testo unico" si applichino a far data dalla emanazione del previsto decreto di attuazione e se, nelle more, trovino applicazione le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con nota che si allega in copia, ha risposto, che, in attesa dell'emanazione del decreto di attuazione si devono considerare applicabili le disposizioni dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 nel quale non figurano compresi i volontari di protezione civile.

Pertanto si pregano le Regioni in indirizzo e le Organizzazioni Nazionali di voler dare la massima diffusione, per quanto di rispettiva competenza, alle indicazioni sopra riportate.

Il Capo Dipartimento
Gurdo Bertolaso



Ministero del Lavoro, della Salute

e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

Per



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ufficio Legislativo - Via IV Novembre, 56 - Roma

Palazzo - Roma, 11 settembre 2008

Prot. 1348/L16/36/

Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento della protezione civile

E, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

ROMA

Oggetto: Attuazione articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

In riscontro alla nota n. DPC/VRE/0052475 del 5 agosto 2008, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'applicazione delle disposizioni di detto provvedimento è rinviata, per specifici settori - tra i quali i servizi di protezione civile - all'emanazione dei decreti ministeriali finalizzati all'individuazione delle effettive, particolari esigenze, connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

Fino al 15 maggio 2009, data di scadenza dei dodici mesi - dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo - (termine previsto per l'emanazione dei predetti decreti) debbono considerarsi applicabili - ad avviso dello scrivente - le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ivi compreso il Decreto ministeriale 14 giugno 1993, n. 450 (recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, tra l'altro, nelle strutture aventi competenze in materia di protezione civile), nel quale non figurano compresi i volontari dei servizi di protezione civile.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

ODA